

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI
CONTRIBUTI E PATROCINI**

INDICE

CAPO I – NATURA E TIPOLOGIA DELLE FORME DI SOSTEGNO

- Art. 1 - Ambiti di applicazione
- Art. 2 - Condizioni e limiti
- Art. 3 - Programmazione
- Art. 4 - Definizioni

CAPO II – SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

- Art. 5 - Beneficiari
- Art. 6 - Indirizzi e criteri
- Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda
- Art. 8 - Esame della domanda
- Art. 9 - Concessione ed erogazione
- Art. 10 - Revoca

CAPO III – PATROCINI ED INTERVENTI DI MODESTA ENTITA'

- Art. 11 - Patrocinio
- Art. 12 - Benefici di modesta entità

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 - Pubblicità, trasparenza
- Art. 14 - Norme finali

CAPO I – NATURA E TIPOLOGIA DELLE FORME DI SOSTEGNO

Art. 1 - AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Con il presente Regolamento il Comune di San Michele al Tagliamento, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, in attuazione all'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241, e delle altre disposizioni di legge in materia, determina i criteri e le modalità cui intende attenersi in materia di concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini.
2. Il presente Regolamento non si applica:
 - alla concessione di immobili di proprietà comunale, compresa l'assegnazione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche;
 - alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi, per i quali si provvede con apposita disciplina o sulla base della approvazione di specifiche convenzioni e soggetti a obblighi di controprestazione nei confronti del Comune;
 - ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
3. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché alla attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche.

Art. 2 - CONDIZIONI E LIMITI

1. Gli interventi contributivi del Comune disciplinati dal presente Regolamento sono orientati al perseguimento delle finalità contemplate nell'art. 3 dello Statuto Comunale.
2. A tal fine l'attività contributiva del Comune, nei limiti delle risorse disponibili, si sviluppa:
 - in favore di soggetti che svolgono attività o iniziative di pubblico interesse
 - in favore di imprese, con le finalità di cui all'art. 3 dello Statuto Comunale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f) e lettera g) del presente Regolamento.

Art. 3 - PROGRAMMAZIONE

1. Il Consiglio Comunale approva il programma degli interventi contributivi di cui al presente Regolamento, articolati per ambiti e settori di intervento, sulla base delle finalità indicate nel documento programmatico e previsionale del bilancio di previsione pluriennale e di quello annuale e tenuto conto, altresì, del ruolo e degli interventi concorrenti di altri soggetti pubblici o privati. Il predetto programma degli interventi contributivi è adottato contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione; esso può essere successivamente modificato dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.

Art. 4 - DEFINIZIONI

1. Gli interventi comunali consistono nell'erogazione di sovvenzioni, contributi o nella concessione di patrocini. Sovvenzioni e contributi possono essere concessi in denaro oppure, in tutto od in parte, sotto forma di benefici economici quali la concessione sotto varie forme dell'uso di un bene comunale o l'erogazione di un servizio comunale senza corrispettivo o a tariffa agevolata.
2. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
 - a) per sovvenzione: erogazioni di denaro o altre misure aventi un diretto valore economico a sostegno dell'attività svolta dai soggetti di cui al successivo art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), qualora essa sia ritenuta di rilevante interesse per la collettività, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini ai processi sociali;
 - b) per contributo: l'erogazione di benefici economici a soggetti di cui al successivo art. 5 a titolo di concorso agli oneri relativi allo svolgimento di puntuali e specifiche iniziative che abbiano luogo in ambito comunale o abbiano comunque particolare interesse per la collettività locale;
 - c) per patrocinio: il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento da parte del Comune;

d) per benefici di modesta entità: la fruizione gratuita o a prezzo agevolato di prestazioni, servizi o beni del Comune per iniziative che hanno ottenuto il patrocinio comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunali in materia.

CAPO II – SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Art. 5 - BENEFICIARI

1. Il Comune interviene in favore dei seguenti soggetti:
 - a) istituzioni ed enti pubblici non economici;
 - b) organismi dotati di personalità giuridica privata ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile e norme connesse, Enti ed associazioni non riconosciute, comitati ed enti religiosi, i quali, tutti, non abbiano scopo di lucro;
 - c) organizzazioni di volontariato al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117;
 - d) società cooperative di solidarietà sociale di cui alla Legge 8.11.1991, n° 381 e s.m.i.;
 - e) soggetti di diritto privato, in casi particolari, per iniziative di speciale rilievo per la collettività;
 - f) imprese ed aggregazioni di imprese (reti di imprese, associazioni temporanee, consorzi) per interventi finalizzati allo sviluppo economico del settore turismo, in considerazione della funzione sociale che lo stesso settore riveste per il Comune di San Michele al Tagliamento, individuato quale comune a prevalente economia turistica ai sensi della Legge Regionale del Veneto 28 dicembre 1999 n. 62;
 - g) in caso di calamità naturali, eventi atmosferici eccezionali, situazioni di dissesto idrogeologico, mareggiate e/o esondazioni, ecc., possono essere erogati contributi a singoli e soggetti privati, previa definizione, da parte della Giunta Comunale, dei criteri per l'assegnazione dei contributi da adottarsi in relazione ad ogni singolo evento, ferme restando le disponibilità di bilancio. Per tali situazioni, data la eccezionalità degli eventi, si prescinde dalla programmazione di cui all'articolo 3 e dal termine di cui all'articolo 7.
2. I soggetti di cui al primo comma del presente articolo, esclusi quelli di cui alla lettera f) e lettera g), per accedere ai benefici comunali devono svolgere attività o iniziative di pubblico interesse, a beneficio della collettività, in uno o più dei seguenti settori:
 - a) assistenza, sicurezza e solidarietà sociale o promozione della salute pubblica;
 - b) educazione e cultura, ivi compresa la promozione di scambi culturali ed educativi tra i giovani del Comune e quelli di altre comunità, di una cultura di pace, cooperazione internazionale ed integrazione razziale;
 - c) sviluppo economico: attività ed iniziative volte alla valorizzazione economica delle risorse locali, in particolare nel settore del turismo;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) tutela dei valori ambientali, delle risorse naturali e delle tradizioni locali;
 - f) altre attività ed iniziative di generale interesse.
3. Per quanto riguarda il comma 1 lettera f), i beneficiari vengono individuati a seguito dell'adozione di specifici Bandi approvati con deliberazione di Giunta Comunale nei limiti fissati dal presente regolamento.
4. Le Associazioni operanti nel territorio comunale possono richiedere contributi, sovvenzioni, patrocini e benefici di modesta entità se iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, come disposto dal Regolamento vigente per l'Albo comunale delle associazioni.

Art. 6 - INDIRIZZI E CRITERI

1. L'Amministrazione Comunale procede al riparto, anno per anno, su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare alle sovvenzioni e ai contributi. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle presenti disposizioni.
2. La Giunta Comunale, in esecuzione dei programmi di cui all'art. 3 - Programmazione, sulla base delle domande pervenute e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, dispone con propria deliberazione le forme e le misure di sostegno.

3. La concessione delle forme di sostegno per iniziative che rivestono carattere di pubblica utilità, fermo il disposto dell'articolo precedente è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
 - perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà, coinvolgimento giovanile e dei cittadini alla pratica sportiva, alla promozione di valori culturali e sociali;
 - tipo di organizzazione, con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
 - originalità e innovazione del progetto, e alla conseguente ricaduta positiva sullo sviluppo economico e di immagine turistica della località balneare e più in generale dell'intero ambito territoriale comunale;
 - effettivo coinvolgimento dei Cittadini, dei Turisti e delle attività commerciali, turistiche e produttive alle specifiche iniziative e progetti;
 - attività o iniziative volte al sostegno di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici.
4. La quantificazione e la forma di sostegno economico saranno stabiliti in riferimento:
 - alla capacità economica del richiedente;
 - all'entità del contributo/sovvenzione richiesti rispetto al valore dell'iniziativa o dell'attività svolta.
5. L'entità massima del sostegno economico concedibile è fissata all' 80% della spesa e non potrà in ogni caso essere superiore al passivo risultante dal bilancio della iniziativa (nel caso di contributo) o dal rendiconto economico annuale (nel caso di sovvenzioni).
6. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici derivanti da benefici di modesta entità per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.
7. La Giunta Comunale è autorizzata, nel caso di manifestazioni, iniziative o progetti di rilevante interesse collettivo promossi da terzi, a compartecipare direttamente all'organizzazione degli stessi, sia assumendo una parte della spesa sia concedendo un contributo ai promotori nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
8. Il Comune può assumersi l'intero onere economico di una iniziativa, a fronte di una attività organizzata da soggetti terzi ed il Comune – in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale e/o per la stretta correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione – decida di acquisire la veste di co-promotore assumendola come attività propria.
9. Al fine di promuovere e favorire l'aggregazione e gli scambi culturali, educativi e sociali fra i diversi cittadini e fra le diverse località del territorio, la Giunta Comunale darà priorità a quegli enti e a quelle associazioni che, perseguendo finalità analoghe, decidono di fondersi in un unico soggetto.

Art. 7 - MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda, presentata su apposito modulo, va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o suo delegato.
2. La domanda deve pervenire, nel caso di sovvenzioni, nel termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede l'intervento del Comune.
3. La domanda per iniziative specifiche potrà pervenire, di norma, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa o dell'attività e potranno essere ammesse solo nel caso in cui il bilancio presenti sufficienti disponibilità.
4. La domanda deve contenere:
 - a. denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva dell'organismo richiedente
 - b. descrizione della natura giuridica del soggetto richiedente e dei suoi ambiti di intervento, oppure copia dell'atto costitutivo e dello Statuto associativo, qualora non già agli atti del Comune;
 - c. descrizione delle competenze dell'organizzazione ed esperienze in relazione alla iniziativa specifica (elenco iniziative simili già organizzate);
 - d. descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente; nel caso di richiesta di una sovvenzione, la descrizione deve riguardare l'attività dell'anno in corso e di quella che si intende svolgere nell'anno successivo;
 - e. finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
 - f. dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per l'intervento per il quale viene chiesto il sostegno;
 - g. bilancio di previsione dell'anno finanziario corrente;
 - h. ammontare del sostegno economico richiesto all'Amministrazione Comunale;
 - i. indicazione degli eventuali contributi/sovvenzioni richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivati da soggetti privati (sponsor);

- j) impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo/sovvenzione e, a richiesta, la relativa documentazione;
 - k) impegno ad utilizzare il contributo/sovvenzione concessi per le finalità dichiarate nella domanda;
 - l) per gli organismi senza scopo di lucro: dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
 - m) nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;
5. La dichiarazione con i dati sopraindicati viene resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda e può essere integrata con ulteriori dati necessari alla istruttoria.
 6. Il richiedente dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati esposti e dovrà fornire le informazioni o i documenti che eventualmente verranno richiesti dagli uffici comunali ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Art. 8 - ESAME DELLA DOMANDA

1. L'istruttoria delle domande ha luogo a cura del competente servizio verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste.
2. I contributi possono venire erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta. Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti (salvo casi previsti in base a normativa nazionale o regionale per particolari tipi di soggetti).
3. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.

Art. 9 - CONCESSIONE ED EROGAZIONE

1. La concessione di sovvenzioni e contributi viene effettuata con determinazione del Responsabile del Settore competente.
2. L'erogazione del beneficio (se in denaro) è subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l'effettivo svolgimento dell'attività con l'indicazione della relativa spesa sostenuta, che il beneficio è stato utilizzato nei modi e per le finalità per cui era stato concesso. La dichiarazione sarà corredata di:
 - sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
 - rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole od occasionali;
 - bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo.
3. Il beneficiario deve, se richiesto dagli uffici comunali, consegnare la documentazione, in originale o copia autenticata, relativa all'attività oggetto di sostegno.
4. In casi particolari, può venire erogato un acconto (non superiore al 50% dell'importo concesso) al momento della concessione, dietro presentazione di una polizza fidejussoria per l'importo corrispondente all'anticipo erogato.
5. Nel caso di sovvenzioni le Associazioni beneficiarie dovranno trasmettere al Comune, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego, come disposto dall'art. 40 comma 4 dello Statuto comunale.

Art. 10 - REVOCA

1. La concessione di sovvenzioni, contributi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. Qualora le dichiarazioni a consuntivo di cui all'art. 9 non vengano depositate entro i termini prescritti, indicati nell'atto di concessione, senza giustificati motivi o da essi risulti che le attività ed iniziative

finanziate non sono state attuate, in tutto od in parte, o hanno goduto di introiti non previsti, il Comune procede alla riduzione o revoca del beneficio e al recupero di quanto erogato.

CAPO III – PATROCINIO E BENEFICI ECONOMICI DI MODESTA ENTITA'

Art. 11 - PATROCINIO

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative o progetti di rilevante interesse collettivo, è concesso dalla Giunta con propria deliberazione su istanza degli interessati per iniziative di interesse collettivo per i settori di cui al precedente art. 5 comma 2.
L'iniziativa oggetto di richiesta di patrocinio deve essere coerente con i progetti e i programmi formulati dalla Amministrazione Comunale nella sua attività programmatoria o alle sue finalità istituzionali.
2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, deve essere indirizzata al Sindaco e presentata con specifica domanda in carta libera almeno 30 giorni prima della data dell'iniziativa. La domanda deve indicare il genere di iniziativa, il programma, le date di svolgimento e la tipologia del beneficio economico di modesta entità richiesto, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento. Alla domanda va allegato tutto il materiale informativo utile ad illustrare l'iniziativa.
3. La decisione della Giunta, anche se negativa, va inviata al richiedente almeno 15 giorni prima della data dell'iniziativa per la quale era stato richiesto il patrocinio.
4. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di San Michele al Tagliamento limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dalla Amministrazione.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto con l'indicazione "con il patrocinio del Comune di San Michele al Tagliamento" sui mezzi di promozione dell'iniziativa. Nei manifesti, avvisi, locandine, inviti, ecc. che pubblicizzano l'iniziativa patrocinata, l'indicazione del patrocinio può essere posta in subordine solo all'alto Patronato del Presidente della Repubblica, al patrocinio di organismi internazionali di collaborazione inter-statale, al patrocinio della Regione e della Città Metropolitana di Venezia, con priorità su altri eventuali patrocini o riconoscimenti di altro genere.
6. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di San Michele al Tagliamento per la preventiva visione e approvazione.
7. La concessione del patrocinio impegna il beneficiario a riservare al Comune un adeguato coinvolgimento, a livello rappresentativo, nell'iniziativa.

Art. 12 - BENEFICI DI MODESTA ENTITA'

1. La concessione del patrocinio del Comune può comportare la messa a disposizione di strumenti che l'Ente possiede per la migliore riuscita della iniziativa:
 - concessione gratuita di locali o impianti di proprietà del Comune;
 - promozione dell'iniziativa tramite i canali comunicativi del Comune;
 - affissione delle locandine prodotte dai richiedenti il patrocinio, previamente vistate per il contenuto dal Comune;
 - uso, per il tempo necessario alla iniziativa, di spazi ed aree pubbliche, strutture ed attrezzature comunali, o altro, a titolo gratuito o a tariffa ridotta, nel rispetto delle norme vigenti in materia e dei relativi specifici Regolamenti comunali in vigore.
3. Per le associazioni iscritte all'Albo Comunale delle associazioni i benefici di modesta entità possono essere messi a disposizione in modo gratuito, come previsto dall'art. 40 dello Statuto Comunale.
4. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio.
5. Il beneficio di modesta entità verrà valorizzato economicamente in base ai Regolamenti comunali in vigore o, laddove non previsti, in base a tabelle di costi approvati annualmente dalla Giunta.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - PUBBLICITA, TRASPARENZA

1. Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

Art. 14 - NORME FINALI

1. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente Regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
2. La concessione di sovvenzioni, contributi, benefici economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste a qualsiasi titolo dalla normativa vigente.
3. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia sullo svolgimento dell'iniziativa.
4. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di San Michele al Tagliamento siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

*Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29.06.2000
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24.03.2010
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 25.06.2013
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29.10.2020*